



Camera di Commercio
Trapani



STATUTO

DELLA CAMERA DI COMMERCIO
DI TRAPANI



Camera di Commercio
Trapani

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI **CAPO I - PRINCIPI**

- Art.1 Natura e finalità
- Art.2 Sede e uffici distaccati
- Art.3 Sigillo e logo
- Art.4 Principi dell'attività amministrativa della Camera di Commercio
- Art.5 Sistema camerale
- Art.6 Autonomia statutaria e potestà regolamentare
- Art.7 Adesione all'Unione Nazionale ed all'Unione Regionale delle Camere di Commercio
- Art.8 Rapporti con l'Amministrazione Regionale

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE

CAPO I – GLI ORGANI

- Art.9 Gli organi camerali
- Art.10 Pari opportunità

CAPO II - IL CONSIGLIO CAMERALE

- Art.11 Nomina e composizione
- Art.12 Competenze del Consiglio Camerale
- Art.13 Consiglieri camerali
- Art.14 Doveri dei consiglieri
- Art.15 Funzionamento del Consiglio e regolamento interno
- Art.16 Durata e scioglimento del Consiglio
- Art.17 Commissioni consiliari e di indagine
- Art.18 Consulta provinciale dei liberi professionisti

CAPO III – LA GIUNTA

- Art.19 La Giunta Camerale
- Art.20 Giunta Camerale: competenze
- Art.21 Componenti della Giunta Camerale
- Art.22 Regolamento della Giunta Camerale
- Art.23 Funzionamento della Giunta Camerale

CAPO IV – IL PRESIDENTE

- Art.24 Il presidente della Camera di Commercio
- Art.25 Il vice presidente della Camera di Commercio

CAPO V – DISPOSIZIONI COMUNI

- Art.26 Norme sulla continuità amministrativa della Camera di Commercio

CAPO VI – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art.27 Composizione del Collegio dei Revisori dei Conti
Art.28 Funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti
Art.29 Competenze del Collegio dei Revisori dei Conti

TITOLO III – L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

CAPO I – ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art.30 Ordinamento degli uffici e dei servizi
Art.31 Il Segretario Generale
Art.32 Funzioni dei dirigenti
Art.33 Nucleo di valutazione
Art.34 Regolamento di organizzazione e dei servizi
Art.35 Personale camerale

CAPO II – LE FUNZIONI CAMERALI E LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Art.36 Funzioni camerali
Art.37 Funzioni di regolazione
Art.38 Camera arbitrale e organismo di conciliazione e mediazione
Art.39 Ulteriori funzioni regolative e giustiziali
Art.40 Responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica
Art.41 Disciplina del procedimento amministrativo
Art.42 Relazione con l'utenza e qualità dei servizi
Art.43 Rappresentanti della Camera di Commercio in aziende, società, consorzi ed associazioni
Art.44 Patti territoriali ed istituti della programmazione negoziata
Art.45 Accordi e moduli negoziali
Art.46 Istituti di partecipazione
Art.47 Consulte
Art.48 Diritto di informazione

TITOLO IV – AZIENDE SPECIALI, LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

CAPO I – AZIENDE SPECIALI E PARTECIPAZIONI

Art.49 Partecipazione della Camera di Commercio
Art.50 Aziende speciali
Art.51 Partecipazione a società , consorzi, altri organismi

TITOLO V – ORDINAMENTO FINANZIARIO E PATRIMONIALE

CAPO I - ORDINAMENTO FINANZIARIO E PATRIMONIALE

Art.52 Ordinamento sulla gestione patrimoniale e finanziaria della Camera di Commercio
Art.53 Fondo di perequazione

TITOLO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.54 Pubblicazione dello statuto e dei regolamenti
Art.55 Adozione dei regolamenti camerali
Art.56 Norme di rinvio

STATUTO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I – PRINCIPI

ARTICOLO 1 - Natura e finalità

1. La Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Trapani, la cui istituzione risale al 1862, nel seguito denominata semplicemente "Camera di Commercio", è un ente pubblico dotato di autonomia funzionale che svolge, nell'ambito della circoscrizione territoriale della Provincia di Trapani, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 quarto comma della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle autonomie locali e favorendone i processi di internazionalizzazione.
2. La Camera di Commercio nell'espletare i compiti istituzionali promuove lo sviluppo del sistema delle imprese appartenenti ai settori di cui al comma 2 dell'art. 10 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modifiche ed integrazioni e al comma 2, dell'art. 1 della legge regionale 02 marzo 2010 n.4, valorizzando l'attività delle associazioni imprenditoriali, professionali, sindacali, dei consumatori, nonché delle altre formazioni sociali.
3. La Camera di Commercio ispira la propria azione ai principi della libera iniziativa economica, della libera concorrenza, della tutela e della dignità del lavoro. La Camera di Commercio inoltre, tutela e persegue una economia aperta che assicuri pari opportunità, per lo sviluppo della persona nell'impresa e nel lavoro; recepisce e fa proprie le istanze delle imprese e dei consumatori, manifestate anche attraverso le libere associazioni, promuove la cultura della legalità come condizione necessaria per la crescita economica, in particolare, nel campo della lotta al racket delle estorsioni e dell'usura.
4. La Camera di Commercio esercita le funzioni proprie attribuite dalla legge, quelle delegate o conferite dallo Stato, dalla Regione Siciliana nonché quelle derivanti da convenzioni internazionali;
5. La Camera di Commercio ha autonomia statutaria e funzionale, organizzativa e finanziaria, che esplica nell'ambito delle leggi vigenti. Essa esplica la potestà regolamentare. I regolamenti disciplinano le attività camerali sia di carattere interno che di relazione con l'esterno.

ARTICOLO 2 – Sede e uffici distaccati

1. La Camera di Commercio ha sede in Trapani, Corso Italia n. 26.
2. Ai fini dell'attuazione del decentramento territoriale dei servizi, la Camera di Commercio, con deliberazione di Giunta, previa informativa al Consiglio, può dotarsi di uffici distaccati presso altri Comuni della circoscrizione ovvero nello stesso Comune in cui ha sede, nonché di sedi di rappresentanza all'estero.
3. La Giunta, informato il Consiglio, delibera altresì l'eventuale soppressione degli uffici e sedi distaccate.

ARTICOLO 3 – Sigillo e logo

Il sigillo della Camera di Commercio è costituito da timbro tondo a secco con scritta circolare CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI TRAPANI su linea retta al centro del cerchio.

Il logo della Camera di Commercio, allegato "A" al presente Statuto, è rappresentato da una immagine di forma circolare delimitata da due "C" aperte. In corrispondenza del lato interno delle due "C" è posta la scritta circolare CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA con al centro la scritta TRAPANI posta in linea retta. Nella restante superficie interna del cerchio sono raffigurate le quattro maggiori attività della provincia simboleggiate (nell'ordine partendo da sinistra in alto e procedendo in senso orario) dal mulino, dal tonno, dal grappolo d'uva e dal marmo, racchiuse entro il perimetro della provincia di Trapani.

Tale simbolo originario della Camera è integrato dal segno identificativo del sistema camerale, composto da una "C" di <<Camere di Commercio>> ed una "I" di <<Italia>> che si allungano e si fondono formando un contenitore dinamico che richiama la prua di una nave, all'interno del quale viene inserita la denominazione "Camera di Commercio di Trapani".

ARTICOLO 4 - Principi dell'attività Amministrativa della Camera di Commercio

1. La Camera di Commercio esercita le proprie funzioni ispirandosi al principio di leale collaborazione e cooperazione con le Istituzioni Comunitarie, le Amministrazioni statali, la Regione, le Autonomie locali e funzionali e, in particolare, per quanto concerne le funzioni di regolazione, in raccordo con le Autorità di garanzia e regolazione dei mercati.
2. Nell'esercizio delle attività amministrative, la Camera di Commercio si ispira ai principi di imparzialità, buon andamento, economicità e trasparenza.

3. La Camera di Commercio promuove la cooperazione con le istituzioni pubbliche e private anche a livello internazionale, proposte o interessate allo sviluppo economico del territorio.

ARTICOLO 5 - Sistema camerale

1. La Camera di Commercio di Trapani fa parte del sistema camerale italiano così come definito dal D.Lgs. 15 febbraio 2010 n. 23, attuativo dell'art. 53 L. 23 luglio 2009 n. 99. Fanno parte altresì del sistema camerale italiano le camere di commercio italiane all'estero e estere in Italia legalmente riconosciute dallo Stato italiano.

2. La Camera di Commercio è partecipe della rete informativa nazionale ed europea promossa dal sistema camerale per la gestione integrata del Registro delle Imprese e degli altri Registri, Albi o Ruoli previsti dalle norme vigenti ovvero di altre funzioni previste dall'ordinamento.

ARTICOLO 6 - Autonomia statutaria e potestà regolamentare

1. La Camera di Commercio è dotata di potestà statutaria e regolamentare. Lo Statuto disciplina, tra l'altro:

- a) L'ordinamento e l'organizzazione della Camera di Commercio;
- b) Le competenze e le modalità di funzionamento degli organi;
- c) La composizione degli organi per le parti non disciplinate dalla legge;
- d) Le forme di partecipazione;
- e) Stabilisce le norme fondamentali per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna.

2. In conformità con la Legge e lo Statuto, la Camera di Commercio adotta propri regolamenti per la disciplina delle materie di propria competenza, di quelle delegate e nei casi previsti dal presente Statuto.

3. I regolamenti sono adottati con delibera del Consiglio Camerale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti e sottoposti alle medesime forme di pubblicazione del presente Statuto.

4. Il regolamento della Giunta Camerale e quelli attribuiti comunque alla sua competenza sono deliberati dalla stessa con il medesimo quorum.

5. Le disposizioni sul quorum richiesto si applica anche alle modifiche regolamentari.

ARTICOLO 7 - Adesione all'Unione Nazionale ed all'Unione Regionale delle Camere di Commercio

1. La Camera di Commercio fa parte dell'Unione nazionale delle Camere di Commercio.

2. La Camera di Commercio di Trapani è associata, insieme alle altre Camere di Commercio siciliane a norma della legge 29 dicembre 1993, n.580 e successive modifiche ed integrazioni, all'Unione delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Regione Siciliana, la cui denominazione abbreviata è "Unioncamere Sicilia", allo scopo di esercitare congiuntamente funzioni e compiti per il perseguimento degli obiettivi comuni del sistema camerale nell'ambito del territorio regionale di riferimento, nonché per curare e rappresentare gli interessi comuni, per assicurare il coordinamento dei rapporti con la Regione e per promuovere e realizzare servizi comuni per l'esercizio in forma associata di attività e servizi di competenza camerale. La Camera di Commercio può avvalersi dell'unione regionale per l'esercizio di compiti e funzioni di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n.580 e successive modifiche ed integrazioni e concorre al suo finanziamento secondo le disposizioni di legge.

3. La Camera di Commercio aderisce agli organismi promossi dal sistema camerale per la realizzazione e la gestione della rete informativa camerale nazionale ed europea, e può costituire reti informative locali a livello regionale.

ARTICOLO 8 – Rapporti con l'Amministrazione Regionale

1. La Camera di Commercio è un ente autonomo di diritto pubblico non rientrante nel novero degli "enti regionali" a finanza derivata.

2. La Camera di Commercio sottopone a Unioncamere Sicilia le questioni e le problematiche che richiedono iniziative di confronto e di chiarimento con l'Amministrazione regionale ovvero un'azione di coordinamento dei rapporti con la Regione.

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE
CAPO I - GLI ORGANI

ARTICOLO 9 - Gli Organi Camerali

Sono organi della Camera di Commercio:

- A) Il Consiglio Camerale**
- B) La Giunta Camerale**
- C) Il Presidente**
- D) Il Collegio dei revisori**

ARTICOLO 10 - Pari opportunità

- 1. La Camera di Commercio promuove la presenza di entrambi i sessi nei propri organi istituzionali e negli organi collegiali degli enti ed aziende da essa dipendenti in coerenza con le norme di legge e regolamentari vigenti.*
- 2. In sede di designazione dei componenti il Consiglio camerale si applicano le previsioni dell'art. 10 comma 6 del D.M. 4 agosto 2011 n. 156.*
- 3. La Camera di Commercio promuove la presenza di entrambi i sessi nella composizione della Giunta secondo le previsioni del suo regolamento interno.*
- 4. In sede di designazione o nomina diretta dei componenti di organi collegiali in seno ad Enti ed Aziende da essa dipendenti, qualora compete all'Ente camerale l'indicazione dei nominativi, almeno uno è individuato di genere diverso da quello degli altri.*
- 5. Per la composizione del Collegio dei Revisori dei Conti la Camera di Commercio richiede ai soggetti designanti la garanzia della designazione di componenti di entrambi i generi.*

CAPO II - IL CONSIGLIO CAMERALE

ARTICOLO 11 – Nomina e composizione

- 1. Il Consiglio è nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 12 della l. n. 580 del 29 dicembre 1993 come modificata dal D.Lgs n. 23 del 15 febbraio 2010 come recepita dalla L.R. n. 4 del 2 marzo 2010 e dai relativi decreti attuativi.*
- 2. Il Consiglio della Camera di Commercio è composto da venticinque rappresentanti dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo, della pesca e degli altri settori di più rilevante interesse per l'economia della circoscrizione territoriale di competenza, nonché da tre rappresentanti, di cui due in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e uno in rappresentanza dei liberi professionisti. Nella composizione del Consiglio è assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa.*
- 3. Il numero dei Consiglieri in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio deve essere pari almeno alla metà dei componenti il Consiglio, assicurando comunque sempre la rappresentanza, eventualmente anche mediante apparentamento, degli altri settori di cui al comma 2 del presente articolo.*
- 4. All'interno del numero dei rappresentanti spettanti a ciascuno dei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura è assicurata la rappresentanza autonoma delle piccole imprese.*
- 5. Per quanto riguarda l'individuazione dei settori, il rilievo economico delle imprese, l'acquisizione dei relativi dati e documenti e le procedure per il calcolo della rappresentatività e ripartizione dei Consiglieri, si applicano le disposizioni vigenti.*
- 6. Ai fini della procedura per il rinnovo del Consiglio, per il calcolo della ripartizione dei suoi componenti in relazione a ciascun settore economico, si applicano le norme di attuazione della legge n. 580/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.*

ARTICOLO 12 - Competenze del Consiglio Camerale.

1. Il Consiglio è l'organo collegiale di indirizzo strategico della Camera di Commercio.
2. Il Consiglio:
 - a) predispone e delibera lo statuto e le relative modifiche;
 - b) elegge tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il Presidente e la Giunta e nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - c) determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attività;
 - d) approva la Relazione previsionale e programmatica, il Bilancio preventivo annuale, l'aggiornamento del Preventivo e il Bilancio d'esercizio con i relativi allegati, sulla base della proposta della Giunta;

- e) delibera gli emolumenti per i componenti degli organismi della Camera di Commercio e delle Aziende speciali, in conformità ai criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni;
- f) adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, i regolamenti nelle materie di competenza di cui all'art.2 della legge 580/93 nonché nelle materie delegate e in quelle disciplinate dal presente statuto. Svolge, in generale, l'attività regolamentare non rientrante nelle competenze degli altri organi camerali;
- g) verifica gli elementi relativi al sistema delle imprese della provincia allo scopo di aggiornare la rilevanza di ciascun settore e di individuare eventuali nuovi settori da integrare nel Consiglio.
3. Il Consiglio può altresì formulare pareri e proposte all'Unione Europea, allo Stato, agli Enti locali ed alle altre Istituzioni sulle questioni che interessano le imprese e l'economia della circoscrizione territoriale.
4. Nel periodo di prorogatio il Consiglio non può adottare atti di straordinaria amministrazione, modifiche dello statuto, emanazione e modifica dei regolamenti.

ARTICOLO 13 - Consiglieri Camerali

1. I Consiglieri Camerali rappresentano l'intera comunità economica locale della provincia ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. Ciascun consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento consiliare e finalizzate a garantirne l'effettivo esercizio, ha diritto di :
- a) esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio camerale;
 - b) chiedere notizie e chiarimenti, formulare proposte sulla attività camerale;
 - c) intervenire nelle discussioni del Consiglio;
 - d) ottenere dal Segretario Generale e dai Dirigenti camerali copie di atti, documenti ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato nel rispetto dei limiti sanciti dal regolamento consiliare e da quello sul procedimento e l'accesso agli atti.
3. I Consiglieri decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge e nel caso in cui non partecipino, senza giustificato motivo, a tre riunioni del Consiglio consecutive.
4. I componenti del Consiglio esplicano il proprio mandato nel contesto del Collegio. Non è consentita ad essi alcuna delega di funzione da parte dell'organo collegiale o del Presidente.
5. Il Consiglio camerale, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, adotta il codice di comportamento a cui devono attenersi i Consiglieri.
6. Ai Consiglieri camerali spetta un gettone di presenza per ogni seduta del Consiglio nella misura prevista dalla legge.
7. Per gli amministratori delle Camere di Commercio si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità degli amministratori è personale e non si estende agli eredi.

ARTICOLO 14 - Doveri dei consiglieri

1. I consiglieri sono tenuti al segreto su dati inerenti il mandato e l'attività della Camera di Commercio di Trapani, nei casi specificatamente determinati dalla legge.
2. I consiglieri esplicano le loro funzioni secondo criteri di eticità ed imparzialità. Ciascun consigliere deve astenersi dal voto nei casi di incompatibilità e deve allontanarsi dalla seduta nei casi in cui ricorra un interesse personale, incompatibilità e conflitto di interessi.
3. Il Consigliere è altresì tenuto a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
4. I requisiti per la nomina a Consigliere e le cause ostative sono disciplinati secondo quanto disposto dalla l.r. n. 4 del 2 marzo 2010.

ARTICOLO 15 – Funzionamento del Consiglio e Regolamento interno

1. Le sedute del Consiglio camerale sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e le relative deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate richieste dalla legge o dallo Statuto, come per l'elezione del Presidente e l'approvazione e la modifica dello Statuto e dei Regolamenti. Non è ammessa delega di voto.
2. Quando è chiamato a deliberare sullo Statuto e sui Regolamenti, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno due terzi dei componenti e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei componenti presenti.
3. Quando è chiamato ad eleggere il Presidente, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di un numero di consiglieri almeno pari alla maggioranza prevista per ciascuna delle votazioni stabilite dall'art. 16 della L. n. 580/1993 e succ. mod. ed integrazioni.
4. Nell'elezione dei membri della Giunta ciascun consigliere può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei membri della Giunta medesima.
5. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria, entro il mese di Giugno per l'approvazione del bilancio d'esercizio, entro il mese di Ottobre per l'approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica,

entro il mese di Luglio per l'aggiornamento del Preventivo Economico ed entro il mese di Dicembre per l'approvazione del Preventivo Economico.

6. Il Consiglio si riunisce in via straordinaria quando lo richiedano il Presidente, la Giunta o almeno un quarto dei componenti del consiglio stesso, con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare.

7. Le convocazioni avvengono mediante avviso recante gli argomenti all'ordine del giorno e la data della riunione, da inviare a tutti i componenti in carica, anche a mezzo telegramma, fax o posta elettronica, almeno quindici giorni prima della seduta presso i recapiti dichiarati dai Consiglieri alla Camera di Commercio. Per ragioni di urgenza, la convocazione può avvenire con avviso inviato, nelle stesse forme, almeno tre giorni prima della seduta.

8. Le votazioni avvengono in forma palese o a scrutinio segreto. Si adotta, di norma, lo scrutinio segreto per l'elezione del Presidente, per le deliberazioni riguardanti persone fisiche e negli altri casi eventualmente previsti dal regolamento consiliare, salvo che il Consiglio all'unanimità decida diversamente. Nelle votazioni a scrutinio palese il Presidente invita i presenti ad esprimere il voto per appello nominale o per alzata di mano ovvero, se previsto, in forma elettronica, quando lo richiedono almeno un decimo dei presenti.

9. Il Presidente, secondo le modalità previste dal regolamento, ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio camerale, senza diritto di voto, personalità del mondo politico, economico ed esperti, nonché – per specifici argomenti – i rappresentanti degli organismi regionali e nazionali del sistema camerale.

10. Le sedute del Consiglio sono pubbliche ad eccezione di quelle in cui si assumono provvedimenti relativi a persone fisiche e di quelle indicate nel regolamento e salvo che il Presidente non disponga diversamente per gravi motivi.

11. Per tutto quanto non previsto dalla legge e dal presente Statuto, il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio camerale sono disciplinati dal regolamento interno adottato dallo stesso organo, che concerne in particolare:

- a) la convocazione, i tempi e le modalità di svolgimento dei lavori consiliari;
- b) la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento delle commissioni consiliari e di indagine;
- c) i casi – ulteriori a quelli previsti dal presente Statuto - in cui le sedute consiliari non sono pubbliche;
- d) i casi – ulteriori a quelli previsti dal presente Statuto – in cui è richiesta la votazione a scrutinio segreto;
- e) le modalità di esercizio dei diritti e dei poteri di iniziativa dei consiglieri;
- f) i procedimenti per l'istruttoria delle deliberazioni consiliari;
- g) gli strumenti e le modalità del controllo consiliare sull'attività della Camera di Commercio e degli organismi da essa promossi o cui la stessa aderisce.

ARTICOLO 16 - Durata e scioglimento del Consiglio

1. Il Consiglio dura in carica cinque anni dalla data di insediamento dell'organo ed i termini per il rinnovo dello stesso, così come le relative procedure, sono disciplinati dalla legge e dai relativi regolamenti attuativi in vigore.

2. Il Consiglio è sciolto con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale nei casi e secondo le procedure previste dall'art.6 Legge regionale 4 aprile 1995,n.29 come sostituito dall'art. 3 della Legge regionale 2 marzo 2010, n.4 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 17 - Commissioni consiliari e di indagine

1. Il Consiglio può costituire Commissioni consiliari permanenti, composte da un numero massimo di cinque componenti del Consiglio medesimo, che svolgano funzioni istruttorie, propositive, di controllo, consultive ovvero compiti di sintesi tra le esigenze del territorio e di soluzione di problematiche relative ai diversi settori economici. Tali Commissioni scadono in coincidenza con lo scioglimento o il rinnovo del Consiglio.

2. Il Consiglio può altresì istituire Commissioni consiliari speciali di indagine per l'approfondimento di questioni particolari concernenti le materie di competenza camerale o su argomenti ritenuti di particolare interesse per il sistema economico locale. I componenti le commissioni, composte da un numero massimo di cinque componenti consiliari, scelti in base ai requisiti di professionalità posseduti possono essere integrate da membri esterni al Consiglio, senza diritto di voto, scelti sulla base di specifiche competenze e/o esperienze nelle materie trattate. La Commissione di indagine è presieduta da uno dei membri consiglieri e deve ultimare i propri lavori entro novanta giorni dall'insediamento, presentando, tramite il suo Presidente, una relazione al Consiglio camerale con l'indicazione dei risultati dell'attività svolta. Al termine dell'incarico, le Commissioni si intendono sciolte.

ARTICOLO 18 - Consulta provinciale dei liberi professionisti

1. E' istituita la Consulta provinciale dei presidenti degli ordini professionali, costituita ai sensi delle vigenti disposizioni e composta di diritto dai presidenti degli ordini professionali previsti dalla normativa vigente operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio che designano il rappresentante dei liberi professionisti all'interno del Consiglio camerale.
2. Fanno parte della Consulta i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni. Tali rappresentanti sono indicati dalle associazioni individuate a seguito di avviso pubblicato all'albo camerale, sulla base degli ambiti di attività delle associazioni e del grado di rappresentatività di queste ultime.
3. La Consulta esprime pareri su richiesta degli organi istituzionali della Camera di commercio.
4. La carica di componente la Consulta è onorifica e non comporta oneri per l'Ente camerale.
5. La Consulta dura in carica 5 anni in coincidenza con la durata del Consiglio.
6. Le modalità di funzionamento, organizzazione, i criteri di selezione ed il numero massimo dei componenti che non fanno parte di diritto della Consulta sono definiti con apposito regolamento del Consiglio.

CAPO III - LA GIUNTA CAMERALE

ARTICOLO 19 - La Giunta Camerale

1. La Giunta camerale è composta da 7 (sette) membri compreso il Presidente.
2. I componenti la Giunta sono eletti dal Consiglio camerale secondo la vigente normativa sugli organi collegiali camerali e durano in carica cinque anni in coincidenza con la durata del Consiglio.
2. Dei componenti di Giunta almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'Industria, del Commercio, dell'Artigianato e dell'Agricoltura.
3. Nel caso in cui nessun membro della Giunta sia eletto in rappresentanza del settore della pesca, la Giunta è integrata da un rappresentante di quest'ultimo settore purché sia presente nel Consiglio, con funzioni consultive sulle proprie materie e senza oneri di alcun tipo per la Camera di Commercio.
4. Il mandato di componente della Giunta camerale è rinnovabile solo due volte.

ARTICOLO 20 - Giunta Camerale: competenze

1. La Giunta e' l'organo esecutivo della Camera di Commercio e, nell'esercizio di tale funzione:
 - a) adotta, predispone, delibera gli atti ed i provvedimenti espressamente previsti dalla legge applicabile *ratione temporis* e dal presente Statuto;
 - b) elegge tra i suoi membri il vicepresidente che, in caso di assenza o impedimento del presidente, ne assume temporaneamente le funzioni;
 - c) delibera la promozione, realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture di interesse generale di livello locale, regionale o nazionale, nel rispetto degli indirizzi del Consiglio;
 - d) delibera la partecipazione ad accordi di programma, patti territoriali e, in generale, l'adozione di moduli collaborativi con altre pubbliche amministrazioni e con privati;
 - e) delibera sulla costituzione della Commissione arbitrale e di conciliazione, nonché sulla predisposizione dei contratti tipo e sulla presenza di clausole inique nei contratti;
 - f) delibera la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, la promozione dell'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 del codice civile;
 - g) formula, su proposta o sentito il Consiglio, pareri e proposte alle Amministrazioni dello Stato, della Regione, della Provincia, dei Comuni della circoscrizione e di altri Enti pubblici che vi hanno sede;
 - h) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare nella gestione amministrativa;
 - i) verifica la rispondenza dell'attività di gestione dei dirigenti agli obiettivi fissati dalle direttive generali e verifica l'adeguatezza del funzionamento degli uffici e delle aziende speciali in relazione agli obiettivi ed ai programmi e sulla scorta delle risultanze del controllo di gestione;
 - j) approva la Carta dei servizi della Camera di Commercio e la Guida ai servizi camerali;
 - k) designa il Segretario Generale, con le modalità meglio specificate all'art.31;
 - l) provvede alla nomina del Segretario Generale facente funzioni mediante individuazione fiduciaria tra dirigenti camerali, nei casi di assenza definitiva del Segretario Generale da qualunque causa determinata e nelle more dell'espletamento della procedura di designazione del nuovo titolare;
 - m) provvede alle nomine di competenza della Camera di Commercio ed in particolare, sentito il Segretario generale, a quella del Conservatore del Registro delle Imprese;
 - n) adotta ogni altro atto non rientrante nelle competenze riservate dalla legge o dallo statuto al Consiglio, al Presidente, al Segretario Generale o ai Dirigenti camerali;
 - o) adotta i provvedimenti riguardanti la programmazione dei fabbisogni del personale;
 - p) può proporre la revisione dello Statuto, da sottoporre all'approvazione del Consiglio;

- q) predisporre il preventivo economico, il suo aggiornamento ed il bilancio di esercizio per l'approvazione da parte del Consiglio camerale;
 - r) delibera sulla partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, e sulla costituzione e gestione delle Aziende Speciali e sulle dimissioni societarie;
 - s) delibera l'istituzione di uffici distaccati;
 - t) delibera la nomina del Nucleo di Valutazione;
 - u) delibera l'eventuale richiesta di anticipazione di cassa all'Istituto Cassiere, delibera inoltre l'accensione di mutui ed altri finanziamenti;
 - v) individua il responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica;
 - w) conferisce l'incarico di Direttore delle Aziende speciali della Camera di Commercio;
 - x) predisporre e delibera i regolamenti di propria competenza e le relative modifiche.
2. In caso d'urgenza, la Giunta in via straordinaria può deliberare in materie di competenza del consiglio, sottoponendo la deliberazione al Consiglio, per la ratifica, nella prima riunione successiva.
3. La Giunta riferisce al Consiglio, annualmente o quando gliene venga fatta richiesta, sulla propria attività e sullo stato di attuazione del programma annuale e pluriennale.

ARTICOLO 21 - Componenti della Giunta Camerale

1. I componenti della Giunta esplicano il proprio mandato nel contesto dell'organo collegiale. Non è consentita alcuna delega di funzioni della Giunta medesima o del Presidente.
2. I componenti della Giunta rappresentano l'intera comunità economica locale senza vincolo di mandato.
3. La cessazione dalla carica di oltre la metà dei componenti della Giunta camerale comporta la decadenza dei restanti membri e il Presidente provvede senza dilazione alcuna alla nuova composizione dell'intero collegio. L'organo rimane in carica sino all'elezione della nuova Giunta esclusivamente per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione.

ARTICOLO 22 - Regolamento della Giunta Camerale

1. La Giunta camerale adotta il proprio Regolamento interno a maggioranza assoluta dei propri componenti e secondo le modalità di seguito indicate. Il regolamento è comunicato al Consiglio ed è sottoposto alle medesime forme di pubblicità del presente Statuto.
2. Il regolamento interno della Giunta camerale stabilisce le modalità di convocazione ed autoconvocazione, i requisiti di validità delle sedute e delle deliberazioni, le modalità di trattazione degli affari da parte dell'organo e di votazione palese o a scrutinio segreto, la facoltà di ammettere alle sedute, senza diritto di voto, dipendenti, esperti di comprovata professionalità, personalità del mondo politico ed economico, la verbalizzazione e la sottoscrizione delle deliberazioni.

ARTICOLO 23 - Funzionamento della Giunta Camerale.

1. La Giunta si riunisce in via ordinaria nei casi e per l'adozione degli atti previsti dalla legge e può essere convocata in via straordinaria con la procedura e le forme prescritte dalla normativa applicabile *ratione temporis*.
2. Le sedute della Giunta camerale sono valide con la partecipazione personale di almeno la metà più uno dei componenti. Non è ammessa la delega di voto.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Nei casi e con le forme previste dal regolamento della Giunta sono ammesse audizioni di dipendenti, consiglieri esperti e rappresentanti di enti pubblici e privati, associazioni rappresentative di imprese, lavoratori e consumatori. Il Presidente ha facoltà di invitare alle sedute della Giunta camerale, senza diritto di voto, personalità del mondo politico, economico ed esperti dotati di comprovata professionalità.
4. Le votazioni avvengono in forma palese – per appello nominale o per alzata di mano – o a scrutinio segreto e le relative deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
5. La giunta camerale può essere convocata in via straordinaria su richiesta di un terzo dei suoi membri, con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
6. La giunta ratifica nella prima seduta utile, gli atti di propria competenza adottati in via straordinaria e per motivi di urgenza dal Presidente.
7. Spettano alla Giunta tutte le funzioni che non siano specificatamente attribuite dalla legge dal regolamento e dal presente Statuto al Consiglio, al Presidente ovvero alla specifica competenza del Segretario Generale o dei Dirigenti.
8. Nel periodo di prorogatio la Giunta non può adottare atti di straordinaria amministrazione, emanazione e modifica dei regolamenti.

CAPO IV - IL PRESIDENTE

ARTICOLO 24 - Il Presidente della Camera di Commercio

1. Il Presidente della Camera di Commercio è eletto dal Consiglio con le modalità e le maggioranze prescritte dalla legge e dal presente Statuto.
2. Il Presidente guida la politica generale della Camera di Commercio, ha la rappresentanza legale, politica e istituzionale della Camera di Commercio, del Consiglio e della Giunta nei confronti delle altre Camere di Commercio, delle istituzioni pubbliche, degli organi del Governo nazionale e regionale, delle associazioni di categoria e degli organi comunitari e internazionali.
3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, ne determina l'ordine del giorno e, in caso di urgenza, provvede agli atti di competenza della Giunta non sottoposti al regime della vigilanza. I provvedimenti così adottati sono sottoposti alla Giunta nella prima riunione utile, per la ratifica.
4. Nell'esercizio delle proprie funzioni e per la sfera di propria competenza, il Presidente adotta ogni iniziativa utile per il conseguimento degli scopi e degli obiettivi istituzionali e per la realizzazione dei programmi e dei progetti di attività della Camera di Commercio, ivi compreso, per problematiche o attività che richiedano l'apporto di professionalità esterne, il conferimento di incarichi a consulenti legali ed esperti, persone fisiche, giuridiche, organismi ed enti pubblici e privati dotati di adeguate competenze.
5. Il Presidente dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del Consiglio camerale e può essere rieletto per due sole volte.

ARTICOLO 25 - Il Vicepresidente della Camera di Commercio

1. Il Vicepresidente della Camera di Commercio è eletto dalla Giunta Camerale.
2. Svolge le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente. Non è ammessa la delega permanente di funzioni da parte del Presidente della Camera di Commercio o della Giunta camerale.
3. Qualora la carica di Presidente dovesse risultare vacante, il Vice Presidente assume la reggenza fino alla elezione del nuovo Presidente, che deve avvenire al più presto e comunque non oltre 30 giorni dal momento in cui la carica di Presidente è risultata vacante. Nel caso in cui il Consiglio decida di attendere la sostituzione del consigliere ai sensi dell'articolo 11 del Decreto 4 agosto 2011, n. 156 l'elezione del Presidente deve avvenire non oltre 90 giorni dal momento in cui la carica di Presidente è risultata vacante.

CAPO V – DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 26 - Norme sulla continuità amministrativa della Camera di Commercio

1. Il Presidente della Camera di Commercio ed i componenti della Giunta camerale cessano dalla carica per dimissioni, morte, decadenza. Il Presidente e la Giunta camerale cessano altresì dalla carica per mozione di sfiducia costruttiva approvata dal Consiglio con le maggioranze determinate per l'elezione in prima votazione per ciascun organo.
2. Le dimissioni del Presidente o dei componenti della Giunta camerale sono presentate per iscritto, devono essere comunicate al Consiglio ed al Presidente della Giunta regionale, non necessitano di accettazione ed hanno effetto dalla data di presentazione. Le cause di decadenza degli stessi sono stabilite dalla legge. La decadenza è disposta dal Presidente della Giunta Regionale.
3. In caso di decesso, dimissioni o decadenza del rappresentante designato dalla Consulta provinciale dei liberi professionisti, la Camera di Commercio ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta regionale e al Presidente della Consulta stessa, il quale convoca, entro 10 giorni da tale comunicazione, la Consulta stessa ai fini della designazione del nuovo consigliere.
3. La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente e/o della Giunta può essere presentata solo:
 - a) qualora entro i termini di legge non siano sottoposti all'esame del Consiglio il preventivo economico o il bilancio di esercizio;
 - b) per gravi e persistenti violazioni di legge giudizialmente accertate, dello Statuto o dei deliberati del Consiglio.
4. La cessazione dalla carica di oltre metà dei componenti della Giunta Camerale ne comporta la decadenza. La Giunta Camerale rimane tuttavia in carica sino all'elezione della nuova Giunta.
7. La mozione di sfiducia approvata dal Consiglio camerale è immediatamente trasmessa al Presidente della Giunta regionale per gli adempimenti conseguenti.

CAPO VI - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ARTICOLO 27 - Composizione del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio camerale, secondo le modalità sancite dalla legge, ed è composto da tre membri effettivi e tre supplenti designati rispettivamente dal Presidente della Regione, dall'Assessore Regionale per le Attività Produttive e dall'Assessore Regionale per l'Economia.
2. Il Collegio dei revisori dei Conti dura in carica 4 anni e i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente.
3. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un componente del Collegio, il Consiglio provvede alla sostituzione nel rispetto delle previsioni di cui al primo comma. Il Revisore così nominato rimane in carica sino alla scadenza del Collegio.

ARTICOLO 28 - Funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori elegge nel proprio seno il Presidente alla prima seduta.
2. Il Collegio ha sede presso la Camera di Commercio e si riunisce su convocazione del Presidente del Collegio.
3. Per lo svolgimento delle proprie attività il Collegio si avvale delle strutture e del personale della Camera di Commercio.

ARTICOLO 29 - Competenze del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, in conformità allo statuto, alle disposizioni della L.R. n. 4/2010, alle relative norme di attuazione, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di Commercio ed attesta la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili, redigendo una relazione da allegare al progetto di bilancio di esercizio predisposto dalla Giunta camerale.
2. Redige altresì una relazione sul bilancio preventivo e sulle relative variazioni, riferisce al Presidente, che ne informa immediatamente la Giunta ed il Consiglio, sulle eventuali gravi irregolarità o palesi violazioni dei criteri di economicità che abbia riscontrato nel corso dell'attività di verifica.
3. I revisori possono procedere, in qualsiasi momento, sia individualmente che collegialmente, ad atti di ispezione e controllo. A tal fine hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti e di documenti amministrativi e contabili. Ugualmente sono messi a disposizione del Collegio dei revisori gli indici ed i parametri elaborati per il controllo di gestione nonché i risultati del controllo medesimo.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge altresì i compiti sanciti dal regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio.
5. Al Collegio dei Revisori si applicano in quanto compatibili le disposizioni del codice civile riferite ai sindaci delle società per azioni.

TITOLO III - L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

CAPO I - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

ARTICOLO 30 - Ordinamento degli uffici e dei servizi

Gli uffici ed i servizi della Camera di Commercio sono disciplinati, in relazione alle vigenti prescrizioni di legge, dal presente Statuto e dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi in base ai principi di funzionalità, autonomia, sussidiarietà, efficienza, efficacia, economicità, flessibilità, garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, professionalità e responsabilità, delle pari opportunità tra uomini e donne ed a quello di distinzione tra indirizzo e controllo ed attuazione e gestione dell'azione amministrativa.

ARTICOLO 31 - Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale sovrintende all'attività dell'amministrazione camerale coordinando l'attività dei dirigenti; ad esso spettano, oltre alle funzioni sancite dalla legge e dal presente Statuto, quelle disciplinate dal Regolamento di gestione patrimoniale e finanziaria, dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e quelle di segretario degli organi collegiali.
2. Il Segretario Generale, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente, appartiene al personale della Camera ed opera nel rispetto delle competenze dirigenziali e degli obiettivi indicati dal Presidente e dalla Giunta Camerale.

3. Il Segretario Generale è designato dalla Giunta Camerale e nominato secondo le modalità previste dalle vigenti normative ratione temporis..
4. La Giunta camerale, con propria deliberazione su proposta del Segretario Generale, indica quale dei dirigenti assume le funzioni vicarie del Segretario Generale.

ARTICOLO 32 - Funzioni dei dirigenti

1. Ai dirigenti preposti alla direzione degli uffici e dei servizi spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa compresa l'adozione di tutti gli atti ed i provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.
2. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei risultati.
3. I dirigenti Camerali esercitano i compiti previsti dalla legge e specificati dal presente Statuto e dai regolamenti.
4. La direzione degli uffici della Camera di Commercio è attribuita dal Segretario Generale a personale dipendente della Camera di Commercio con idonea qualifica funzionale, nonché a Dirigenti esterni con contratto a tempo determinato in presenza dei presupposti e secondo le modalità previste dalla vigente normativa.
5. Degli incarichi di funzioni dirigenziali è data comunicazione al Consiglio camerale, allegando la scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.
6. Con il Regolamento di organizzazione sono stabilite le modalità di assegnazione e di revoca degli incarichi dirigenziali.

ARTICOLO 33 - Nucleo di valutazione

1. Il nucleo di valutazione è un organo collegiale autonomo di controllo interno, costituito ed operante secondo le previsioni di legge e del Regolamento di organizzazione e dei servizi.
2. Il nucleo di valutazione verifica periodicamente la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa della Camera di Commercio, proponendo, ove occorra, l'adozione di interventi correttivi e fornendo elementi per l'adozione delle opportune misure nei confronti dei responsabili della gestione.
2. Il nucleo di valutazione risponde in via esclusiva al Presidente, al Consiglio ed alla Giunta camerale.

ARTICOLO 34 - Regolamento di organizzazione e dei servizi

Nel rispetto delle norme di legge e del presente Statuto, il Regolamento di organizzazione e dei servizi disciplina le modalità e le condizioni di conferimento di incarichi dirigenziali, le responsabilità dei dirigenti, la gestione del contenzioso del lavoro, le norme di comportamento dei dipendenti camerali, l'ufficio per le relazioni con il pubblico, la composizione ed il funzionamento del nucleo di valutazione e, più in generale, i criteri organizzativi per la migliore gestione dell'attività camerale e la maggiore efficienza dei servizi, nel rispetto ed in esecuzione delle norme contrattuali applicabili.

ARTICOLO 35 - Personale camerale

1. La dotazione organica del personale della Camera di Commercio è determinata dalla Giunta camerale, su proposta del Segretario Generale, a scadenza triennale e previa programmazione del fabbisogno individuato sulla base di esigenze di funzionalità e di attribuzione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi.
2. Lo stato giuridico di carriera e il trattamento economico del personale della Camera di Commercio sono disciplinati ai sensi dell'articolo 19 della L.R. 4 aprile 1995, n.29.
3. La camera di commercio riconosce il valore della formazione e cura lo sviluppo delle competenze del personale al fine di favorirne la crescita professionale, assicurando adeguati livelli di responsabilità, e garantendo le pari opportunità. Tutela il dipendente da atti e comportamenti ostili perpetrati nell'ambito del rapporto di lavoro, che assumono le caratteristiche della violenza morale, della persecuzione psicologica e della violenza fisica.

CAPO II - LE FUNZIONI CAMERALI E LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE

ARTICOLO 36 - Funzioni Camerali

1. La Camera di Commercio svolge, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, le funzioni che rientrano istituzionalmente nella sua competenza ai sensi dell'art. 2 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. ed esercita le funzioni attribuite dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto.

2. Oltre alle funzioni di cui al primo comma, la Camera di commercio svolge tutte le funzioni nelle materie amministrative ed economiche concernenti il sistema delle imprese che la Costituzione o la legge non attribuiscono alle amministrazioni statali o alla Regione, secondo il principio di sussidiarietà e omogeneità, nonché le funzioni delegate o conferite dallo Stato, dalla Regione Siciliana e dall'Unione europea.

3. Per il raggiungimento dei propri scopi, la Camera di Commercio promuove, realizza e gestisce strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società'.

4. La Camera di Commercio, nel rispetto dei criteri di equilibrio economico e finanziario, può costituire, in forma singola o associata, e secondo le disposizioni del codice civile, aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato. Le aziende speciali delle Camere di Commercio sono organismi strumentali dotati di soggettività tributaria e fanno parte del sistema camerale. La Camera di Commercio può attribuire alle proprie aziende speciali il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie.

5. Per la realizzazione di interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia, la Camera di Commercio, anche in collaborazione con altre camere o con gli organismi del sistema camerale, favorisce altresì, partecipandovi attivamente, gli accordi di programma, la programmazione negoziata prevista dalla normativa vigente e, in generale, le forme di programmazione dello sviluppo rilevanti per il sostegno e la crescita dell'economia locale; offre assistenza e coordinamento ai progetti collegati alle misure strutturali dell'Unione europea; promuove la stipula di Convenzioni con i Comuni per la realizzazione dello Sportello Unico per le Attività produttive e svolge attività di supporto per garantire la piena funzionalità degli sportelli dei comuni della circoscrizione.

6. La Camera di Commercio, direttamente o mediante aziende speciali, esercita le funzioni di raccolta, comunicazione e diffusione delle informazioni sulle economie locali, sui mercati e sul sistema generale delle imprese, utilizzando a tali fini i dati - anche individuali - comunicati dalle imprese e da altre pubbliche amministrazioni in relazione allo svolgimento delle proprie funzioni amministrative.

ARTICOLO 37 - Funzioni di regolazione

1. La Camera di Commercio esercita le proprie funzioni garantendo imparzialità e terzietà rispetto a tutti i soggetti del mercato dei quali cura lo sviluppo nell'ambito dell'economia locale.

2. Favorisce e supporta forme di concorrenza leale tra le imprese presenti nel territorio anche attraverso attività formative e il rispetto delle norme che regolano il mercato ed in particolare quelle contenute nel codice del consumo.

3. Nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale, la Camera di Commercio assicura la raccolta, la diffusione e l'applicazione degli usi e delle consuetudini.

ARTICOLO 38 - Camera arbitrale e organismo di conciliazione e mediazione

1. La Camera di Commercio costituisce la camera arbitrale e l'organismo di conciliazione e mediazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie, con apposito Regolamento che ne definisce modalità di funzionamento ed organizzazione.

ARTICOLO 39 - Ulteriori funzioni regolative e giustiziali

1. La Camera di Commercio stabilisce con proprio regolamento le modalità di svolgimento dell'attività di predisposizione e promozione di contratti tipo tra imprese, loro associazioni ed associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti nonché le modalità di controllo sulle clausole contrattuali al fine di garantire la trasparenza delle transazioni e la tutela dei contraenti deboli, la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica e le attività produttive; la promozione dell'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 del codice civile.

2. I relativi interventi sono deliberati dalla Giunta camerale che ne informa tempestivamente il Consiglio camerale per il tramite del Presidente.

ARTICOLO 40 - Responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica

1. La Giunta camerale individua il responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica che sovrintende alle attività di cui al decreto legislativo n° 112/1998.

2. Il Responsabile informa periodicamente il Presidente e la Giunta Camerale dell'attività svolta e delle iniziative da intraprendere.

ARTICOLO 41 - Disciplina del procedimento amministrativo

1. La Camera di Commercio informa la propria attività ai principi di democraticità, imparzialità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
2. Nella relazione annuale sullo stato della Camera di Commercio e dell'economia locale il Presidente indica specificatamente il raggiungimento degli obiettivi prefissati con riguardo all'efficienza, all'efficacia, al rendimento ed alla trasparenza dell'azione amministrativa.

ARTICOLO 42 - Relazioni con l'utenza e qualità dei servizi

1. Al fine di garantire il diritto di informazione e di accesso, in conformità alla tutela del diritto alla riservatezza, la Camera di Commercio attiva ogni iniziativa utile.
2. La Camera di Commercio, in attuazione del principio di trasparenza dall'azione amministrativa, garantisce all'utenza il diritto di informazione e di accesso agli atti, con le modalità ed i tempi previsti dalla legge ed in conformità alla tutela del diritto alla riservatezza.
3. Al fine di garantire ed accrescere la qualità dell'attività e dei servizi amministrativi resi agli utenti, la Camera di Commercio valorizza la formazione del personale e l'efficiente utilizzo di procedure informatizzate, ed utilizza gli strumenti e le risorse necessari per la definizione, il monitoraggio, la verifica, lo sviluppo ed il miglioramento dei propri servizi.

ARTICOLO 43 - Rappresentanti della Camera di Commercio in Aziende, Società, Consorzi ed Associazioni

1. I rappresentanti della Camera di Commercio presso aziende, società, enti, consorzi ed associazioni sono nominati dal Presidente - sentita la Giunta - che ne dà comunicazione al Consiglio alla prima seduta utile. Essi devono godere di requisiti di onorabilità, professionalità e competenza che garantiscano la più efficace gestione dei soggetti partecipati e possono essere revocati dal Presidente, sentita la Giunta, con provvedimento motivato, anche prima della scadenza dell'Organo cui sono stati delegati.
2. I medesimi rappresentanti redigono annualmente un rapporto sulla gestione dell'ente al quale sono preposti, che consegnano entro un mese dall'approvazione del bilancio. Il Presidente della Camera di Commercio ne informa il Consiglio Camerale.
3. Il Consiglio, anche per il tramite delle proprie Commissioni, può chiedere ai rappresentanti della Camera di Commercio presso aziende, società, consorzi ed associazioni informazioni dettagliate sulla gestione dell'ente e sui progetti di sviluppo.

ARTICOLO 44 - Patti territoriali ed istituti della programmazione negoziata

1. Al fine di promuovere lo sviluppo economico del territorio della Provincia la Camera di Commercio favorisce la costituzione di patti territoriali, accordi e contratti d'area ed, in generale, degli strumenti della programmazione negoziata anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati. La Camera di Commercio può istituire, inoltre, osservatori economici con funzione di monitoraggio, analisi tecnico-scientifiche, proposta e consultazione su tematiche inerenti il sistema delle imprese.
2. Nella relazione sullo stato della Camera di Commercio e dell'economia locale il Presidente indica le iniziative adottate e la loro fase di avanzamento.

ARTICOLO 45 - Accordi e moduli negoziali

1. La Camera di Commercio, nel perseguimento delle proprie finalità e per la realizzazione di interventi in favore del sistema delle imprese e dell'economia della Provincia ispira la propria attività alla gestione sinergica ed integrata delle competenze amministrative con le istituzioni pubbliche e private operanti sul territorio. A tal fine promuove la realizzazione di accordi di programma, intese, accordi, conferenze di servizi e moduli negoziali.
2. La Camera di Commercio per giungere alla più celere definizione dei procedimenti amministrativi si avvale, di norma, delle conferenze di servizi e favorisce, nei limiti previsti dall'ordinamento, la conclusione di accordi tra la Camera e gli interessati, sostitutivi del provvedimento finale o determinativi del contenuto discrezionale dello stesso.

ARTICOLO 46 - Istituti di partecipazione

1. La Camera di Commercio, nel rispetto del ruolo delle associazioni di rappresentanza, promuove la partecipazione delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori mediante strumenti idonei a conoscere l'orientamento delle attività e i servizi di competenza camerale, anche per specifiche categorie o settori di esse.

ARTICOLO 47 - Consulte

Al fine di promuovere e favorire la partecipazione degli interessati, la Camera di Commercio istituisce Consulte su materia di preminente interesse per le imprese, dei lavoratori e dei consumatori e può far precedere l'adozione di atti normativi e di provvedimenti amministrativi generali di istruttoria pubblica.

ARTICOLO 48 - Diritto di informazione

La Camera di Commercio riconosce il diritto di informazione alle imprese, ai lavoratori, ai consumatori e ai liberi professionisti secondo le previsioni di cui al regolamento dei procedimenti e del diritto di accesso.

TITOLO IV - AZIENDE SPECIALI, LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

CAPO I - AZIENDE SPECIALI E PARTECIPAZIONI

ARTICOLO 49 - Partecipazione della Camera di Commercio

1. Per il perseguimento della propria missione ed raggiungimento dei propri scopi, la Camera di Commercio promuove, realizza e gestisce strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società', di cui può anche promuovere la costituzione.
2. In conformità alla legislazione vigente, la Camera di Commercio può inoltre costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali ed assumere, o mantenere, partecipazioni anche di minoranza in tali società.
3. Le relative deliberazioni sono assunte dalla Giunta camerale sulla scorta di motivate valutazioni tecniche, economiche e di opportunità ed in relazione al programma di attività approvato dal Consiglio.

ARTICOLO 50 - Aziende Speciali

1. Le aziende speciali sono organi camerale con o senza personalità giuridica e con rilevanza esterna, dotati di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile e finanziaria.
2. Le aziende speciali operano secondo le norme del diritto privato e sono gestite secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla normativa vigente e dal loro Statuto.
3. Le aziende speciali sono costituite con deliberazione della Giunta Camerale che, a tal fine, opera una valutazione preventiva della funzionalità e dell'economicità dell'attività delle aziende, in particolare con riferimento alla previsione dei costi ed all'individuazione delle risorse organizzative, tecniche e finanziarie.
4. La Giunta dispone altresì le opportune misure per il raccordo funzionale delle aziende con la Camera di Commercio e per la verifica costante dell'efficacia ed economicità dell'attività aziendale.
5. Gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dalla Giunta Camerale secondo criteri di professionalità ed onorabilità e con le modalità stabilite negli Statuti delle aziende.
6. La Camera di Commercio assegna alle Aziende speciali le risorse strumentali e finanziarie necessarie alla realizzazione delle iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività e ne controlla l'efficienza e l'economicità.
7. L'incarico di Direttore dell'Azienda speciale è conferito dalla Giunta Camerale a persona in possesso di idonee attitudini gestionali e comprovate qualità professionali, da individuare, ove possibile, ai fini di un migliore raccordo funzionale e della più razionale ed economica gestione delle risorse umane e finanziarie, all'interno della dirigenza camerale.

ARTICOLO 51 - Partecipazione a Società, Consorzi, altri organismi

La Camera di Commercio può partecipare a società, consorzi ed associazioni che abbiano oggetto compatibile con le finalità istituzionali, secondo le norme del Codice Civile e nel rispetto delle norme di contabilità.

TITOLO V – ORDINAMENTO FINANZIARIO E PATRIMONIALE

CAPO I - ORDINAMENTO FINANZIARIO E PATRIMONIALE

ARTICOLO 52 - Ordinamento sulla gestione patrimoniale e finanziaria della Camera di Commercio

1. La gestione patrimoniale e finanziaria della Camera di Commercio è disciplinata dal secondo comma dell'articolo 2 della L.R. 2 marzo 2010 n. 4.
2. Sino all'emanazione del decreto previsto dall'art. 5 comma 2, della L.R. 4 aprile 1995, n. 29, come sostituito dall'art. 2, L.R. 2 marzo 2010, n.4, la gestione patrimoniale e finanziaria della Camera di Commercio resta disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 53 - Fondo di perequazione

1. La Camera di Commercio riserva una quota del diritto annuale al Fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere di cui all'articolo 18 Legge 29 dicembre 1993, n.580 e s.m.i e nella misura e con le modalità stabilite in sede normativa ed amministrativa.

TITOLO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 54 - Pubblicazione dello Statuto e dei regolamenti

1. Lo Statuto è pubblicato sul proprio sito internet istituzionale ed è inviato, inoltre, sia in forma cartacea che in forma elettronica al Ministero dello Sviluppo Economico.
2. Con le stesse modalità sono pubblicate e rese note le modifiche dello Statuto, che può essere sottoposto a revisione in ogni tempo su proposta della Giunta camerale o di almeno un terzo dei Consiglieri, nonché su proposta del Presidente nei casi in cui si tratti di adeguamento prescritto dalla legge.
3. Le modifiche dello Statuto sono approvate con la maggioranza e con le forme previste per l'approvazione dello Statuto stesso.
4. Lo Statuto e le sue modifiche entrano in vigore dopo sette giorni dalla pubblicazione all'Albo.

ARTICOLO 55 - Adozione dei regolamenti camerale

1. I regolamenti camerale previsti dal presente Statuto, ove non ancora adottati, devono essere approvati entro 180 gg. dall'entrata in vigore dello stesso.
2. I regolamenti camerale sono pubblicati sul proprio sito internet istituzionale.
3. Con le stesse modalità sono pubblicate e rese note le modifiche dei regolamenti, da approvarsi con la maggioranza e con le forme previste per l'approvazione dei regolamenti stessi.
4. I regolamenti e le relative modifiche entrano in vigore dopo sette giorni dalla pubblicazione all'Albo.
5. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al primo comma continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purché non in contrasto con la legge e con il presente Statuto.

ARTICOLO 56 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applica la normativa speciale sull'ordinamento delle Camere di commercio, contenuta nella Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni e nei relativi regolamenti di attuazione.

Allegato “A”



**Camera di Commercio
Trapani**

